

# Accertamenti in base agli studi di settore: la diminuita capacità lavorativa per gravi motivi di salute per giustificare la non congruità va adeguatamente provata

*Commissione Tributaria Provinciale di Mantova - Sezione V - Sentenza (CTP) n. 62 dell'8 luglio 2005*

*Presidente: Momoli, Relatore: Zanotti*

**ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA (Imposta sul valore aggiunto) - IRAP - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993, n. 427 - Art. 10, della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Diminuita capacità lavorativa a causa di gravi motivi di salute - Causa per giustificare la non congruità in base agli studi di settore - Prova delle gravi condizioni di salute che hanno causato i minori ricavi dell'attività - Certificato medico molto antecedente all'anno accertato - Insufficienza**

## **Nel testo integrale**

La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, Sez. V, riunita con l'intervento dei Signori: Momoli Maria Bianca (Presidente), Zanotti Luigi (Relatore), Ferretti Alessandro (Giudice), ha emesso la seguente

## **Sentenza**

— sul ricorso n. ---/2004, depositato il 05.11.2004  
— avverso Avviso di Accertamento n. --- IRPEF 1999

**contro**

Agenzia Entrate Ufficio Suzzara

proposto dal ricorrente: A.R.  
difeso da: F. rag. R.

## **Oggetto della domanda e Svolgimento del processo**

A.R., residente a Viadana (MN), ha opposto tempestivo ricorso avverso l'avviso di accertamento riguardante imposta IRPEF per l'anno 1999, emessa dall'Agenzia delle Entrate ufficio di Suzzara. Il ricorrente ha fatto istanza di discussione pubblica.

L'accertamento si basa sul fatto che i redditi dichiarati non sono congrui con gli studi di settore applicabili all'attività svolta dal ricorrente, studi di cui all'art. 62-bis del D.L. 331/93, convertito dalla L. 427/93.

A seguito dei contraddittori instaurati l'Ufficio ha adeguato il risultato degli studi alla particolare situazione dell'impresa, rettificando i ricavi dichiarati da Euro 68.629,89 a Euro 84.709,77 applicando tutte le relative nuove imposte, sanzioni ed interessi.

Il ricorrente fa presente che il reddito dichiarato è esatto.

La rettifica non si basa su prove certe, gravi e con-

cordanti né su controlli contabili ma solo sugli studi di settore non determinanti.

Il contribuente, per gravi motivi di salute (pensionato INAIL), si deve avvalere di addetti qualificati e non può lavorare direttamente.

La buona fede è dimostrata dalla mancanza di patrimonio al di là del ricavato del suo lavoro.

Chiede l'annullamento dell'accertamento.

L'Ufficio si costituisce ritualmente in giudizio sostenendo che trattandosi di accertamento induttivo ricade sul contribuente l'onere di dimostrare l'infondatezza del maggior reddito accertato ciò che non è avvenuto in contraddittorio e in ricorso.

**Il certificato sullo stato di salute è del 1972** e non può dimostrare le condizioni di salute.

Chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.

### **Motivi della decisione**

La lagnanza del ricorrente non merita accoglimento. In effetti la rideterminazione del reddito effettuata

sulla base dell'applicazione degli studi di settore non impedisce al contribuente di dimostrare che egli correttamente ha dichiarato un reddito inferiore per circostanze e fatti precisi e verificabili.

**Nel caso in esame la parte ricorrente ha solamente contestato l'operato dell'Ufficio senza addurre motivi contrari allo stesso se non portando a scusante dei presunti gravi motivi di salute comprovati però da una certificazione assolutamente molto antecedente all'anno in esame.**

Anche nel processo verbale stilato a seguito dell'invito al contraddittorio del 29 gennaio 2004, il ricorrente non ha voluto o potuto opporre valide giustificazioni limitandosi a dichiarare di volersi avvalere del condono.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso. Compensa le spese.